GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

STATUTO

1972

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ASSICURAZIONI GENERALI
SOCIETÀ PER AZIONI

STATUTO

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

CAPITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

Art. 1 - La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è denominata

ASSICURAZIONI GENERALI
Società per Azioni

Art. 2 - La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine sono usate nei vari Paesi.

Sia in Italia che all'estero la Società può adottare, per contraddistinguere i propri servizi, il marchio d'impresa registrato, costituito dalla dicitura "*Generali*" da sola o accompagnata dal tradizionale leone alato.

Il Consiglio d'Amministrazione può adottare altri marchi d' impresa.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 3 - La Società ha la sede legale in Roma e la Direzione Centrale in Trieste. Opera, oltre che con le Direzioni di Venezia e di Milano, mediante Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie in Italia e all'estero.

Art. 4 - La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione, in Italia e all'estero, e la partecipazione in Società ed Enti italiani o stranieri aventi il medesimo oggetto.

Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa od utile al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 5 - La gestione sociale è divisa in due Sezioni: A e B.

Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita o alle capitalizzazioni appartengono alla Sezione A.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita o alle capitalizzazioni appartengono alla Sezione B.

Art. 6 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2031 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 7 - Le pubblicazioni ufficiali della Società sono effettuate mediante inserzione nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" e nelle altre forme stabilite dalla legge.

I libri sociali sono conservati presso la Direzione Centrale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

CAPITOLO II

Capitale sociale e azioni

Art. 8 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Lire 22.360.800.000 (ventiduemiliarditrecentosessantamilioniottocentomila); esso è diviso in 7.453.600 (settemilioniquattrocentocinquantatremilaseicento) azioni nominative, ciascuna di Lire 3.000. I relativi certificati azionari possono essere unitari o multipli. Essi sono sottoscritti, anche mediante riproduzione meccanica della firma, da uno degli Amministratori e da uno dei Dirigenti indicati alle lett. *c*) e *d*) del successivo art. 44.

Nel caso di aumenti di capitale le somme eventualmente percepite dalla Società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge.

Art. 9 - Il capitale sociale è attribuito per una metà alla Sezione A e per l'altra metà alla Sezione B.

Art. 10 - Le azioni sono nominative e indivisibili. Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Di fronte alla Società il trasferimento è efficace soltanto quando sia stato approvato da due Consiglieri d'Amministrazione e sia stato trascritto nel libro dei soci. Detti Consiglieri sono all'uopo delegati di anno in anno dal Consiglio il quale, per il caso di loro impedimento, nomina pure due Consiglieri supplenti. In caso di dissenso fra i due membri delegati delibera il Consiglio d'Amministrazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il consenso al trasferimento può essere rifiutato entro i venti giorni seguenti a quello in cui la richiesta di trascrizione, regolarmente documentata, è pervenuta alla Società.

Se il consenso viene rifiutato, deve essere designato, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione del rifiuto, un compratore che acquisti le azioni al prezzo di listino di chiusura della Borsa di Milano del giorno del trasferimento non approvato oppure, in mancanza di quotazione, del giorno precedente ad esso più vicino.

Nel caso di morte di un socio la Società provvede, su istanza degli eredi o aventi causa e previa la documentazione di rito, alla voltura e all'eventuale frazionamento dei titoli in modo per altro che le singole azioni risultino sempre al nome di persona determinata.

Art. 11 - In caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati azionari la Società rilascerà un duplicato, dopo esaurita, a cura e spese del socio, la procedura di ammortamento.

Art. 12 - La qualità di azionista comporta la osservanza delle norme tutte del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

CAPITOLO III

Organi della Società

A. Assemblea

Art. 13 - L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è un organo deliberante che esprime la volontà sociale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è tenuta di norma presso la Direzione Centrale; può essere tenuta in altra località dello Stato italiano nella quale si trovi una Direzione, una Delegazione, una Succursale o un'Agenzia della Società.

Il Regolamento allegato al presente Statuto, del quale costituisce parte integrante, disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea.

Art. 14 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione.

Quella ordinaria per l'approvazione del bilancio è tenuta entro il primo semestre di ogni anno, salva la possibilità di proroga di cui all'art. 55, 2° comma del T. U. 13.2.1959 n. 449.

Il Consiglio d'Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e sempre che nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 15 - La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le proposte di uno o più soci, che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, debbono esser comprese nell'ordine del giorno purchè pervenute al Consiglio d'Amministrazione almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state elencate nell'avviso di convocazione.

Art. 16 - Per intervenire all'Assemblea gli azionisti debbono depositare le azioni, nei modi stabiliti dall'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le persone soggette alla patria potestà, a tutela o a curatela, partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali, anche non soci, o con l'assistenza del curatore.

I soci possono farsi rappresentare mediante il rilascio di delega scritta da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della Società e che abbia diritto di intervenire a' sensi del primo comma.

Art. 17 - Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; ove più siano i Vicepresidenti, da quello più anziano in carica; a parità di nomina, da quello più anziano in età.

Qualora anche i Vicepresidenti siano assenti o impediti l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 19 - Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) le deliberazioni sul bilancio annuale;

b) le deliberazioni sulla destinazione dell'utile netto di bilancio;

c) la nomina dei membri del Consiglio Generale;

d) la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e all'occorrenza del Presidente del Collegio Sindacale;

e) la determinazione del compenso dei Sindaci;

f) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 20 - L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che comportano modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società.

Art. 21 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

Per quanto concerne la nomina alle cariche sociali, risultano eletti coloro che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se due nomi ottengono un egual numero di voti decide la sorte.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 22 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 23 - Se i soci intervenuti non rappresentano la parte di capitale richiesta dagli articoli precedenti, la Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e la Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, eccezion fatta per i casi per i quali si richiede, a' sensi dell'art. 2369 c.c., una maggioranza più elevata.

Art. 24 - Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.

I risultati delle votazioni sono verificati da due scrutatori scelti dal Presidente fra gli intervenuti.

Art. 25 - Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio d'Amministrazione. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

Il verbale espone in riassunto l'andamento dei lavori assembleari, lo svolgimento della discussione, le dichiarazioni dei soci che ne abbiano fatta richiesta.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il verbale deve comunque indicare:

— il numero dei soci e delle azioni presenti;

— il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti;

— i nomi dei soci intervenuti nella discussione con indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui si riferisce ogni singolo intervento;

— l'accertamento delle modalità delle votazioni;

— la comunicazione del risultato delle votazioni con indicazione, ove non sussista l'unanimità dei votanti, del numero di voti favorevoli, di quelli contrari e dei soci astenuti;

— la proclamazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.

B. Consiglio Generale

Art. 26 - Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo all'espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d'ordine assicurativo e finanziario.

Art. 27 - Il Consiglio Generale si compone:

a) di non meno di 15 e non più di 35 membri nominati dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

b) dei membri del Consiglio d'Amministrazione;

c) dei Direttori Generali.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Qualora l'Assemblea non nomini il numero massimo dei membri stabilito nello Statuto o qualora uno o più membri nominati vengano a cessare dalla carica il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, può procedere, anche per referendum, alla cooptazione di uno o più membri. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti.

I membri cooptati rimangono in carica fino al termine del triennio in corso.

Se il numero dei membri di cui alla lettera *a)* scendesse al di sotto di 7, il Consiglio Generale dovrà rinnovarsi per intero alla prossima Assemblea.

Art. 28 - Il Consiglio Generale viene convocato di norma una volta all'anno da chi ne ha la presidenza a' sensi del successivo art. 29.

Deve essere convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei membri in carica; può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione del Consiglio Generale viene fatta almeno quindici giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno o, in casi urgenti, mediante telegramma, almeno sette giorni prima della seduta.

Art. 29 - Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; ove più siano i Vicepresidenti, da quello più anziano in carica e a parità di nomina da quello più anziano in età; in caso di assenza o impedimento dei Vice-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

presidenti, da un membro del Consiglio d'Amministrazione da questo designato.

Il Consiglio Generale nomina un Segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Di ogni seduta del Consiglio Generale è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 30 - A ciascuno dei membri del Consiglio Generale appartenente alla categoria *a)* dell'art. 27 spetta un compenso in ragione d'anno che sarà determinato dal Consiglio d'Amministrazione.

Ai membri del Consiglio Generale spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

C. Consiglio d'Amministrazione

Art. 31 - La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 11 e non più di 19 membri nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero.

Ciascun Amministratore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora uno o più Amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

Art. 32 - Il Consiglio d'Amministrazione elegge annualmente fra i suoi componenti il Presidente; elegge altresì uno o più Vicepresidenti.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il Presidente rappresenta la Società per tutte le sedi in Italia e all'estero secondo le norme del presente Statuto.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio d'Amministrazione e il Comitato Esecutivo; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.

Il Presidente è il capo dell'amministrazione: indica alle Direzioni gli indirizzi di massima, coordina le attività per la realizzazione degli scopi aziendali, ha l'alta sorveglianza sull'andamento degli affari sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fermi i poteri degli Amministratori Delegati.

Art. 33 - Il Vicepresidente o, se più siano i Vicepresidenti, il più anziano in carica e a parità di nomina il più anziano in età, sostituisce il Presidente assente o impedito in tutte le sue attribuzioni; i Vicepresidenti esercitano, insieme con il Presidente e secondo le sue direttive, la sorveglianza sull'andamento degli affari sociali.

Art. 34 - Il Consiglio d'Amministrazione nomina annualmente un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.

Art. 35 - La cauzione di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede sociale entro i termini, con le forme e le modalità stabilite dalla legge, in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato. Essa può essere limitata alla somma di Lire 200.000

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

calcolata sulla base del valore nominale delle azioni e dei titoli.

Dette azioni o titoli debbono restare vincolati esclusivamente a garanzia della gestione dell'Amministratore fino alla approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio nel quale egli ha tenuto l'ufficio.

Art. 36 - Il Consiglio d'Amministrazione tratta tutti gli affari di carattere generale e delibera su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio d'Amministrazione:

a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere il bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;

c) formulare le proposte per la destinazione dell'utile di bilancio;

d) deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni, Delegazioni o Succursali;

e) deliberare sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami o categorie di affari;

f) deliberare sugli acquisti, le vendite e le permute di beni immobili ed in genere sugli impieghi dei fondi della Società;

g) nominare e revocare il personale direttivo e determinarne le attribuzioni e le retribuzioni;

h) conferire la facoltà di firmare per la Società;

i) deliberare la costituzione delle cauzioni a favore di persone chiamate a far parte dei Consigli d'Amministrazione di Società od Enti.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 37 - Il Consiglio d'Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica.

La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni ma la convocazione deve essere fatta telegraficamente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vicepresidente; se più siano i Vicepresidenti, da quello più anziano in carica e a parità di nomina da quello più anziano in età; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 38 - Il Consiglio d'Amministrazione può istituire in Italia e all'estero Comitati consultivi generali e speciali presso singole Direzioni, Delegazioni e Succursali, fissandone le attribuzioni e i compensi.

Art. 39 - Il Consiglio d'Amministrazione può nominare ogni anno fra i propri membri un Comitato Esecutivo

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.

Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che lo presiede, dal o dai Vicepresidenti e da non meno di 4 nè più di 7 membri del Consiglio stesso, compresi fra essi gli Amministratori Delegati ove si sia provveduto alla loro nomina.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 40 - È assegnato a ciascuno dei membri del Consiglio d'Amministrazione ed a ciascuno dei membri del Comitato Esecutivo un compenso fisso annuo cumulabile di Lire 1.800.000.

È inoltre assegnata globalmente ai componenti il Consiglio d'Amministrazione e il Comitato Esecutivo una partecipazione agli utili in ragione d'anno pari al 3% dell'utile di esercizio risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatte le deduzioni delle quote di riserva legale e di un primo dividendo a favore degli azionisti pari al 5% del capitale versato.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulla ripartizione di detto compenso globale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

La rimunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

D. Collegio Sindacale

Art. 41 - L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale. Esso è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

L'Assemblea determina la retribuzione annuale dei Sindaci all'atto della loro nomina a' sensi di legge.

Ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPITOLO IV

Direzione

Art. 42 - All'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla gestione corrente degli affari sociali provvedono, entro la rispettiva sfera d'azione determinata dal Consiglio d'Amministrazione, la Direzione Centrale, le Direzioni di Venezia e di Milano e le Direzioni all'estero.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il Consiglio d'Amministrazione nomina i Direttori Generali determinandone le attribuzioni.

Nomina inoltre i Direttori Centrali, i Direttori, i Condirettori, i Vicedirettori, i Procuratori Superiori ed i Procuratori, assegnandoli alle singole Direzioni e determinandone le attribuzioni.

Funzioni di indirizzo e di coordinamento fra le Direzioni ha il Comitato di Direzione. Esso comprende gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali e, su invito di volta in volta, i Direttori Centrali. Qualora il Presidente partecipi alle riunioni del Comitato di Direzione, egli lo presiede.

La composizione e le attribuzioni delle Direzioni all'estero sono stabilite caso per caso dal Consiglio d'Amministrazione.

CAPITOLO V

Rappresentanza e firma della Società

Art. 43 - Hanno la rappresentanza legale della Società e la esercitano con le modalità di cui all'articolo seguente il Presidente, i Vicepresidenti, gli Amministratori Delegati, gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione e i Direttori Generali.

Ai Direttori Centrali, Direttori, Condirettori, Vicedirettori, Procuratori Superiori e Procuratori sono attribuiti per delibera del Consiglio d'Amministrazione i poteri occorrenti per la ordinaria gestione dell'Azienda sociale, da esercitarsi con le modalità di cui all'articolo seguente, anche con facoltà:

a) di istituire o sopprimere Rappresentanze o Agenzie della Società in Italia o all'estero;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

b) di rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale ordinaria o speciale, di promuovere e sostenere azioni legali in qualsiasi grado e sede, di resistere a qualsiasi azione che fosse proposta contro la Società; di compromettere in arbitri di diritto o di equità; di transigere;

c) di compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro, deposito e vincolo, trasferimento e svincolo di denaro, titoli e valori presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, delle Ferrovie e in genere presso ogni amministrazione pubblica, presso enti o istituti privati, nonchè presso ditte o persone singole;

d) di aprire, gestire e chiudere conti correnti e conti di deposito presso Istituti bancari e finanziari, nazionali ed esteri;

e) di consentire o accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche attive e passive; di concedere o accettare garanzie fideiussorie;

f) di rilasciare mandati generali e speciali anche per la comparizione della Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria o speciale, comprese le procure generali e speciali alle liti.

Art. 44 - La firma sociale deve essere apposta sotto la denominazione della Società da parte di due delle persone sottoindicate:

a) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

b) gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione;

c) i Direttori Generali;

d) i Direttori Centrali, Direttori, Condirettori, Vicedirettori;

e) i Procuratori Superiori e Procuratori.

Le persone indicate alla lettera *b)* firmano in unione alle persone indicate alle lettere *a)* e *c)* e le persone indicate alla lettera *e)* non firmano congiuntamente fra loro.

La facoltà di firma dei membri del Consiglio d'Amministrazione e dei Direttori Generali si estende a tutte le Direzioni e a tutti gli affari sociali.

La facoltà di firma dei Dirigenti indicati alle lettere *d)* ed *e)* è limitata alla Direzione alla quale sono addetti e alle Delegazioni, Succursali, Rappresentanze o Agenzie che da essa dipendono.

Il Consiglio d'Amministrazione può conferire a funzionari della Società la facoltà di firmare in qualità di Procuratori Speciali per il Ramo a cui sono addetti, limitatamente al Ramo stesso e in ogni caso in unione ad una delle persone indicate alle lettere *c)* o *d)*.

In deroga a quanto sopra stabilito, il Consiglio d'Amministrazione può, per eccezionali esigenze di servizio, conferire la facoltà di firmare congiuntamente fra loro anche alle persone indicate alla lettera *e)* o ad una di queste congiuntamente con un Procuratore Speciale.

Il Consiglio d'Amministrazione può autorizzare le Direzioni a disporre che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società od Enti potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone di cui alle lettere *a) b) c)* e *d)*.

Sulle modalità della firma per le Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie all'estero, delibera caso per caso il Consiglio d'Amministrazione.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge sono dichiarati conformi all'originale, con firme abbinate, dalle persone di cui alle lettere *a) b) c)* e *d)*.

CAPITOLO VI

Bilanci

Art. 45 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità ed il bilancio di esercizio, con il conto profitti e perdite, sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per ciascuna delle due Sezioni A e B.

La relazione all'Assemblea può essere redatta congiuntamente per le due Sezioni.

Art. 46 - Oltre alle riserve legali fissate per ciascuna delle Sezioni A e B sono istituiti:

a) una riserva per l'oscillazione del valore dei titoli e degli altri beni;

b) un fondo di ammortamento per il deperimento e consumo degli immobili e dei mobili.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 47 - Le riserve tecniche delle Sezioni A e B sono determinate e costituite nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società.

In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e costituzione delle suddette riserve nei modi rispondenti alle finalità delle riserve stesse.

Art. 48 - Quando dai due conti dei profitti e delle perdite risulti una eccedenza attiva, questa, dopo la dotazione della riserva legale di ciascuna delle due Sezioni nella misura prescritta dalla legge, viene destinata al pagamento di un primo dividendo pari al 5% del capitale versato.

Sulla rimanenza, tenuto conto dei compensi spettanti al Consiglio d'Amministrazione e al Comitato Esecutivo, dispone di volta in volta l'Assemblea per l'assegnazione agli azionisti di un dividendo supplementare, per l'eventuale costituzione o aumento di riserve facoltative o per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

CAPITOLO VII

Controversie

Art. 49 - Le controversie che insorgessero in dipendenza dei rapporti fra i soci e la Società sono sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri.

La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda ed il nome dell'arbitro da lei nominato.

Se la parte convenuta non nomina il proprio arbitro o non lo notifica all'attrice entro 20 giorni,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

la nomina del detto arbitro è fatta dal Presidente del Tribunale di Trieste.

I primi due arbitri nominano il terzo. Se essi non si accordano sulla nomina, questa è fatta dal Presidente del Tribunale di Trieste.

Gli arbitri non sono tenuti ad osservare le forme ed i termini stabiliti per la trattazione delle cause davanti all'autorità giudiziaria; essi pronunciano secondo equità ed il loro lodo, da depositarsi a' sensi dell'art. 825 c.p.c., è soggetto solo alle impugnazioni di cui agli artt. 827 e segg. stesso codice.

CAPITOLO VIII

Scioglimento della Società

Art. 50 - Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede a' sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Generale, del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Le funzioni della Assemblea continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 51 - Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive